

## Statuto della Fondazione Prosolidar - Onlus

### Preambolo

In attuazione del Protocollo d'intesa del 13 gennaio 2005 tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali di lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca, è stata costituita l'Associazione Prosolidar - Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà - Onlus.

Il predetto Protocollo è parte integrante del CCNL del settore del credito, che in tal modo realizza una realtà unica nel panorama delle relazioni industriali.

L'esperienza positiva realizzata con l'Associazione Prosolidar per il finanziamento di progetti di solidarietà attraverso il "match-gifting", cioè la condivisione dei contributi in misura uguale tra i lavoratori e le imprese, ha favorito la costituzione, in data 5 luglio 2011, della Fondazione Prosolidar-Onlus promossa dall'Associazione sopra citata.

### Articolo 1 (Denominazione)

1. Per iniziativa dell'Associazione denominata "Prosolidar-Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà-Onlus" - è costituita a norma degli artt 14 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e della legge n. 49/1987 una Fondazione di partecipazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Fondazione Prosolidar-Onlus" (di seguito, per brevità, "Fondazione") per il conseguimento degli obiettivi di cui al protocollo di intesa del 13 gennaio 2005.
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro, con la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
3. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Attestato ..... 3 ..... all'atto  
e rogito Notaio Mario Liguori  
C. P. n. Reg. n. 182654/42442  
In data 23 MARZO 2015

### Articolo 2 (Sede)

- 1 La Fondazione ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare di trasferire l'ubicazione della sede legale e di istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

### Articolo 3 (Scopi)

- 1 Nel rispetto dei principi culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli, della giustizia e della solidarietà e in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell'eguaglianza, sul rispetto dei diritti umani e sociali, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e a tale fine:

- promuove e sostiene iniziative a favore delle popolazioni in difficoltà, in particolare



Adriano

dei paesi in via di sviluppo;

- eroga aiuti economici a favore delle collettività;
- finanzia la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo, anche nel campo della ricerca collegata agli scopi statutari, direttamente o indirettamente, tramite idonei organismi nazionali od internazionali
- promuove iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario;
- sostiene iniziative volte a creare condizioni di sviluppo economico, attraverso la formazione professionale, gli investimenti a carattere produttivo, che aiutino le comunità a raggiungere l'auto sufficienza economica e la serenità alimentare;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l'erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni nei suddetti campi;
- provvede alla selezione, alla formazione e all'impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- promuove iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale.

#### **Articolo 4**

##### **(Attività strumentali, accessorie e connesse)**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:
  - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di assistenza sociale;
  - d. partecipare e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art.3.
  - e. promuovere iniziative culturali e di sostegno ai cittadini per studi in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.
  
2. La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica. Alla stessa è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle direttamente connesse ai propri fini istituzionali e qui indicate a titolo meramente esemplificativo.

#### **Articolo 5**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione, di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 7.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

*Adversant*

nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa, per finalità diverse da quelle dirette al perseguimento dei propri fini istituzionali, a meno che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima e unitaria struttura.

#### **Articolo 6 (Fondo di dotazione)**

1. Il Fondo di dotazione è costituito:
  - dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Fondatori-aderenti o da terzi, sia una tantum, che in via continuativa, destinati specificamente ad incremento del fondo di dotazione;
  - dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  - dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
  - dai proventi non utilizzati e destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del fondo di dotazione.
2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifica destinazione affluisce automaticamente al fondo di gestione.
3. Il fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

#### **Articolo 7 (Fondo di gestione)**

1. Il fondo di gestione è costituito da:
  - i contributi versati dalle imprese associate all'Abi e dai lavoratori dipendenti dalle stesse secondo modalità e misure stabilite dal Protocollo 13 gennaio 2005 o da successivi accordi tra Abi e Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intervenissero successivamente;
  - rendite e proventi derivanti dalla gestione complessiva del patrimonio e delle attività della Fondazione;
  - donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti nazionali anche territoriali, da altri enti pubblici o da privati;
  - contributi dei Fondatori e dei Fondatori-aderenti;
  - ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le disponibilità del fondo di gestione sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
3. I componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione di quelli facenti parte del Collegio dei Revisori dei Conti, non hanno diritto né a compensi, né agli stessi possono essere distribuiti o assegnati quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche.

**Articolo 8**  
**(Organi della Fondazione)**

1. Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori
  - il Consiglio di Amministrazione
  - il Presidente e il Vicepresidente

il Collegio dei Revisori dei Conti

**Articolo 9**  
**(Collegio dei fondatori – composizione)**

1. Il Collegio dei fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori promotori, nonché i soggetti che saranno nominati Fondatori-aderenti di cui al successivo art. 12.

**Articolo 10**  
**(Collegio dei fondatori - convocazione e quorum)**

1. Le riunioni del Collegio dei fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno 1 volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale entro il 30 giugno di ciascun anno e ogni ogniquialvolta il Presidente ne ravveda la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei fondatori deve essere convocato dal Presidente in caso di decadenza di più di due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti, e non oltre trenta giorni dal verificarsi delle evento.
4. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso spedito a mezzo servizio postale o mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del rendiconto annuale, il termine è ridotto a cinque giorni e la convocazione ha luogo per telegramma, telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
5. I fondatori possono intervenire al Collegio di persona o per delega. Nessun fondatore può rappresentare più di due fondatori e ogni fondatore ha diritto ad un voto.
6. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei fondatori. In seconda convocazione il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza



*Stuart*

semplice, esclusi gli astenuti.

7. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei fondatori.
8. Su decisione del Presidente e per gravi motivi, il Collegio può aver luogo anche in videoconferenza purché siano garantite l'esatta identificazione dei partecipanti, la riservatezza della riunione, la chiarezza delle decisioni. Nel qual caso la riunione si tiene nel luogo in cui sono presenti contemporaneamente il Presidente e il Segretario del Consiglio.
9. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario del Consiglio, che può essere designato anche tra i membri del collegio.

#### **Articolo 11**

##### **(Collegio dei fondatori – attribuzioni)**

Il Collegio dei fondatori ha i seguenti compiti:

- nomina, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 16;
- nomina gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il rendiconto annuale e il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera le operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;
- esprime parere su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre.
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

#### **Articolo 12.**

##### **(Fondatori)**

1. Assumono la qualità di Fondatori promotori, oltre alla Associazione Prosolidar Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Onlus, i componenti pro-tempore del Comitato di Gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Prosolidar-Fondo nazionale del credito per Progetti di Solidarietà-Onlus.
2. Viene altresì attribuita la qualifica di Socio fondatore promotore ai soggetti che ricopriranno, nel tempo, la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione, una volta che siano cessati dalla carica stessa.
3. Possono essere nominati soci fondatori altri soggetti, persone fisiche e giuridiche che si siano particolarmente distinte per il contributo dato alla realizzazione degli scopi sociali. Possono, infine, divenire Fondatori-aderenti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Collegio dei fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio dei Fondatori.
4. Sarà garantita sempre la rappresentanza paritaria nell'ambito dei soci fondatori e delle cariche di Presidente e Vice Presidente delle componenti che hanno dato vita all'Associazione Prosolidar- Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di

*Edward*

solidarietà. La rappresentanza paritaria sarà, altresì garantita, rispettivamente, tra le cariche di Presidente del Collegio dei Fondatori e Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, dei Vice Presidenti dei due stessi organi.

### Articolo 13


#### (Consiglio di Amministrazione – composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, nonché dal Presidente e dal Vicepresidente che lo coordinano.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e può essere confermato, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori prima della scadenza del mandato, anche dei singoli membri, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, incluso il Presidente e il Vicepresidente, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei conti. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei fondatori, che provvede alla sostituzione definitiva.
4. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente, incluso il Presidente e il Vicepresidente, e gli amministratori rimanenti provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.
6. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sarà garantita sempre la rappresentanza paritaria delle componenti che hanno dato vita all'Associazione Prosolidar- Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà- Onlus.

### Articolo 14

#### (Consiglio di Amministrazione – poteri)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione; delibera circa la destinazione del fondo di gestione ed è investito dai più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione della Fondazione, nell'ambito delle linee generali dettate dal Collegio dei Fondatori, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Presidente e/o al Vice Presidente e/o ai singoli componenti il Consiglio, nonché la facoltà di nominare e revocare procuratori per determinati atti.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede oltre agli adempimenti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, a:
  - dare esecuzione alle linee strategiche stabilite dal Collegio dei Fondatori;
  - predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni mobili ed immobili al fine di preservare il valore del Fondo di dotazione e del Fondo di Gestione;
  - proporre al Collegio dei Fondatori eventuali nuovi membri Fondatori aderenti, di cui all'articolo 12 del presente Statuto;



*Signature*

- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale ai sensi dell'art. 17.

### Articolo 15



#### (Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso spedito al domicilio dei componenti a mezzo servizio postale o mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima dalla riunione.
2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.
3. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione ha luogo per telegramma, telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, da inviare cinque giorni prima della riunione.
4. Le riunioni sono valide se vi è la presenza, diretta o per delega, di oltre il 50 % dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono anche svolgersi in teleconferenza, videoconferenza o altri sistemi informatici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovino, simultaneamente, il Presidente e il Segretario del Consiglio.
5. Alle riunioni del Consiglio deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
7. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e steso su apposito libro.

### Articolo 16

#### (Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e congiuntamente al Vice Presidente la firma sociale.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le

funzioni.

5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, scadono con la scadenza del Consiglio di cui sono parte.
6. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Collegio dei Fondatori.
7. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

**Articolo 17**  
**(Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, le funzioni e la durata dell'incarico.

**Articolo 18**  
**(Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri effettivi nonché dal Presidente e due supplenti, designati, rispettivamente, metà dei membri effettivi e un supplente dall'ABI e metà dei membri effettivi ed un supplente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sulla corretta amministrazione della Fondazione, sulla gestione finanziaria della Fondazione stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà un professionista esterno iscritto all'apposito albo nazionale previsto per i Revisori dei Conti designato congiuntamente da ABI ed Organizzazioni sindacali e nominato dal Collegio dei Fondatori. Il suo rapporto sarà regolato da contratto professionale.
5. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano d'età. In caso di cessazione per qualsiasi motivo il membro effettivo è sostituito dal membro supplente più anziano d'età.
6. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Fondatori e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.

**Articolo 19**  
**(Rendiconto annuale)**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno al 31 dicembre dell'anno stesso.
2. La Fondazione opera secondo principi di programmazione pluriennale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio di previsione.

*Stewart*




4. Il rendiconto economico e finanziario, corredato dalla relazione sulla gestione, è predisposto dal Consiglio di amministrazione e, accompagnato dal bilancio di missione e dalla relazione del Collegio dei Revisori, è approvato dal Collegio dei Fondatori entro il 30 aprile.
5. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
6. Il rendiconto annuale e il bilancio di missione sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.
7. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

**Articolo 20**  
**(Scioglimento)**

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, il patrimonio verrà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Articolo 21**  
**(Norme applicabili)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni di diritto privato.

A large, stylized handwritten signature in black ink, partially overlapping a circular stamp or seal that is mostly illegible due to the ink bleed-through and the signature's placement.A smaller, more legible handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.